



# COMUNE DI LOZZOLO

## ORDINANZA N. 2 DEL 26 OTTOBRE 2021

**OGGETTO: ORDINANZA MODALITA' TRASPORTO MATERIALE PULVIRELENTO**

### IL SINDACO

**Premesso** che spesso sul territorio di questo Comune transitano mezzi che trasportano materiale pulverulento sprovvisti di telone di copertura, provocando la dispersione di polveri;

**Considerato** che è nota la problematica sopra descritta è emersa la necessità, al fine limitare i disagi, di emettere un'ordinanza che stabilisca l'obbligo di copertura degli autoveicoli che trasportano materiale pulverulento transitanti sul territorio comunale;

**Vista** la D.G.R. n.45 del 30/11/2010 nella quale è stato dato giudizio positivo di compatibilità ambientale, per il progetto di rinnovo della concessione mineraria "Virauda - Ceresei", a determinate condizioni cui, al punto 12, che " *il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone* "

**Vista** la D.G.R. n.21-2637 del 26/09/2011 nella quale è stato dato giudizio positivo di compatibilità ambientale, per il progetto di rinnovo della concessione mineraria "Fornaccio", a condizione che, al punto 7, " *il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone* "

**Vista** la D.G.R. n.18-2185 del 30/10/2020 nella quale è stato dato giudizio positivo di compatibilità ambientale, per il progetto di rinnovo della concessione mineraria "Coccola Rolleja", a condizione che, al punto 2.24, " *il trasporto esterno del minerale dovrà avvenire con mezzi coperti da telone* "

#### **Valutato** che:

- alcune tipologie di merci e/o materiali, durante la fase di trasporto, possano essere disperse nell'aria e contribuire alla quota di polveri in essa presenti;
- l'art. 164 del vigente codice della strada prevede che il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo da evitare la caduta o la dispersione dello stesso, ma tale norma ha la finalità di salvaguardare la sicurezza delle persone e dei veicoli in transito e non una finalità specifica di tutela ambientale;

#### **Considerato** che:

- gli autocarri che trasportano materiale pulverulento, se privi di adeguata copertura, possono disperdere e diffondere nell'aria polveri che contribuiscono, unitamente al traffico delle altre categorie di veicoli ed alle emissioni industriali, ad innalzare i valori di pm<sub>10</sub> e NO<sub>2</sub>;

**Ravvisata** la necessità di adottare un'ordinanza che obblighi la copertura con telone ai mezzi che trasportano materiale pulverulento come terra, sabbia, ghiaia, materiali sciolti da lavorazione o da cava, miniere e materiali inerti, quale azione che può contribuire alla prevenzione e contenimento dell'inquinamento;

Visto il D. lgs. n. 152/2006 e s. m. i.;

Visti gli articoli 5 c. 3, 6, e 7 del Codice della Strada ed il Relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;

Visto il D. lgs. 18 agosto 2000, n. 267

### **ORDINA**

per le motivazioni indicate in premessa, di limitare la circolazione, con finalità preventive di riduzione e contenimento dell'inquinamento atmosferico, su tutto il territorio comunale secondo le modalità diseguito indicate:

**DIVIETO DI CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE PER IL TRASPORTO MERCI E RIMORCHI, SUPERIORI AI 35 QUINTALI, CHE TRASPORTANO MATERIALE PULVERULENTO QUALE TERRE, SABBIA, GHIAIA, MATERIALI SCIOLTI DA LAVORAZIONE O DA CAVA, MINIERA E MATERIALI INERTI, SE IL CARICO NON E' ADEGUATAMENTE COPERTO IN MODO DA EVITARE QUALSIASI DISPERSIONE DELLE POLVERI IN ATMOSFERA:**

### **AVVISA**

**che chiunque violi il presente provvedimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 commi 1 b) e 13 o dall' Art 164 Commi 1 e 8 del vigente codice della strada**

### **DEMANDA**

Alla Polizia Locale e a tutti gli Organi con funzioni di Polizia Stradale l'incarico della vigilanza sull'esecuzione e sul rispetto della presente ordinanza e del perseguimento delle infrazioni a mente del D. lgs. n° 285/92.

### **AVVISA**

che ai sensi degli art. 3, quarto comma, e 5, terzo comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241 responsabile del procedimento è il Sindaco e che, avverso il presente provvedimento, chiunque ne abbia interesse potrà presentare ricorso, ai sensi della legge n. 1034/1971, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso altresì ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (art. 37 D.L.vo n. 285/1992) entro 60 giorni, secondo le modalità stabilite nel Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada (art. 74 D.P.R. n. 495/1992).

IL SINDACO

Ing. Roberto SELLA

